



REGOLAMENTO ELETTORALE

Il presente regolamento disciplina le modalità atte ad indire le elezioni per la designazione dell'organismo unitario fra Associazioni di Volontariato di Protezione Civile che operano nel territorio provinciale nonché i requisiti e le caratteristiche che le Associazioni debbono possedere alla data prevista per la consultazione, per essere ammesse alla votazione.

Art. 1

(Requisiti e caratteristiche per la partecipazione ai lavori dell'Assemblea elettiva)

1. Sono ammesse a partecipare alla votazione le Associazioni regolarmente iscritte al nuovo elenco **Regionale** delle associazioni di volontariato di Protezione Civile, **alla data delle Elezioni**.
2. Sono rappresentanti delle Associazioni il suo Presidente o Responsabile o altro aderente all'Associazione che sia delegato ufficialmente a rappresentare l'Associazione.
3. Tale delega, redatta su modello predisposto dalla Commissione Elettorale, deve essere presentata almeno 60 minuti prima dell'inizio dell'Assemblea elettiva alla Commissione Elettorale, mediante email a commissione.elettorale@cavpcfe.it, allegando alla delega stessa, la fotocopia del documento di riconoscimento del delegante.
4. E' invitato a partecipare un rappresentante dell'Agenzia Regionale della Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile dell'EmiliaRomagna, appositamente autorizzato dal proprio Ente di appartenenza.

Art. 2

(Rinnovo Consiglio Direttivo, e numero componenti)

1. Composizione Consiglio Direttivo: n. 7 membri.
2. Ogni elettore potrà esprimere nella scheda fino ad un massimo di 7 preferenze.
3. La votazione avviene con Voto Segreto espresso in presenza, secondo le modalità e orari preventivamente comunicati dalla Commissione Elettorale

Art. 3

(Diritto di voto)

Hanno diritto di voto i Presidenti delle Associazioni aderenti o loro sostituti muniti di delega (vedi art. 1, punto 2).

Art. 4

(Candidature)

1. Ogni Associazione aderente, può candidare un solo volontario effettivo e disponibile alla carica elettiva del C.A.V.P.C. Fe. per l'Organo di Amministrazione (Direttivo).
2. La candidatura deve essere presentata alla Commissione Elettorale, mediante apposita modulistica predisposta allo scopo dalla Commissione stessa, e inviata a tutte le Associazioni aderenti all'inizio delle operazioni elettorali o comunque entro ~~42~~ **20** giorni antecedenti la data dell'Assemblea elettiva

3. Non può candidarsi per l'Organo di Amministrazione (Direttivo) del Coordinamento chi abbia un incarico istituzionale e/o un incarico politico.
4. I Requisiti per poter presentare la Candidatura sono legati alle funzioni necessarie alla gestione dei compiti demandati al Direttivo del Coordinamento Provinciale, così come indicato all'art. 3 del Regolamento Interno. In particolare i ruoli da ricoprire sono:
 - 4.1 Presidente
 - 4.2 Vice Presidente Delegato per l'Ufficio Comunicazioni
 - 4.7 Consigliere Delegato per la Segreteria – ITC (Segretario)
 - 4.3 Consigliere Delegato della Gestione delle Emergenze – Sala Radio TLC
 - 4.4 Consigliere Delegato per l'Amministrazione
 - 4.5 Consigliere Delegato per il Logistica e Trasporti (Colonna Mobile)
 - 4.6 Consigliere Delegato per la Formazione, Cucina

I ruoli sopra indicati possono comunque essere delegati in funzione dei Consiglieri eletti, estendendo anche con altri Ruoli. Questi, verranno attribuiti all'interno della prima riunione del Consiglio Direttivo e comunicati all'Assemblea dei Soci.

I Requisiti quindi sono i seguenti:

- a) Appartenere al Volontariato di Protezione Civile, da almeno 3 anni dalla data del Corso Base;
 - b) Aver svolto attività emergenziali in vari scenari;
 - c) Non essere sottoposto a procedimenti penali per reati che possono comportare l'interdizione dai pubblici uffici e di non avere riportato condanne penali, passate in giudicato, per questi stessi reati;
 - d) Possedere integrità morale, necessaria per i tavoli tecnici e istituzionali con soggetti pubblici (Comuni, Regione, Prefettura, ecc.);
 - e) Aver frequentato la scuola dell'obbligo;
 - f) Godere dei diritti civili e morali e di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2382 del codice civile (interdizione, inabilitazione, non avere stati di fallimento o amministrazione controllata, condanna ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi);
 - g) non aver ricevuto procedimenti disciplinari nel triennio di cui alla lett. a);
 - h) non essere Referente di Gruppi di lavoro come stabiliti dal Regolamento Interno.
5. Qualora fra i candidati all'Organo di Amministrazione (Direttivo) vi siano Presidenti di Associazioni, se eletti, devono dimettersi dalla carica di Presidente nella propria Associazione entro 90 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli Eletti.
 6. Qualora fra i Candidati vi siano Referenti di Gruppi di Lavoro in carica, come indicati nel Regolamento Interno, se eletti, dovranno dimettersi dal ruolo di Referente.

Art. 5 **(Candidati alle cariche elettive)**

1. Ogni Associazione dovrà consegnare e/o presentare via email, alla Commissione Elettorale, il nominativo del Candidato alla carica elettiva entro e non oltre quindici (15) giorni antecedenti l'assemblea elettiva. La Commissione Elettorale, trasmetterà l'elenco dei Candidati a tutte le Associazioni, alla scadenza del predetto termine, mediante e-mail con richiesta di attestare il ricevimento. Unitamente al Nominativo, la candidatura dovrà essere accompagnata da una sintetica Relazione Programma che specifica esaustivamente le motivazioni della Candidatura e le proprie proposte attitudinali di attività nell'ambito del ruolo che dovrebbe ricoprire.
2. I candidati sono eleggibili solo se regolarmente iscritti all'Associazione proponente e se la candidatura non comporti qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra il candidato e la carica da ricoprire e per la quale si candida.
3. I Candidati potranno presentarsi all'assemblea dei soci del C.A.V.P.C. Fe, per promuovere i propri programmi e progetti relative alla carica per la quale concorrono. Detto incontro, da richiedersi a mezzo e-mail alla Segreteria e alla Commissione Elettorale, dovrà

avvenire non oltre le 24 (ventiquattro) ore prima delle votazioni, anche mediante le modalità di videoconferenza, con piattaforme virtuali che possano registrare la riunione.

Art. 6 (La Commissione Elettorale)

1. L'Assemblea delle Associazioni aderenti, nomina la Commissione Elettorale composta da n. 3 membri di cui 1 Presidente e 2 Scrutinatori scelti preferibilmente fra i Presidenti delle Associazioni che ne danno effettiva disponibilità, ed in subordine tra i volontari proposti dai loro Presidenti, e che non intendono candidarsi per la carica elettiva per la quale si svolgono le elezioni; successivamente fissa la data delle elezioni.
2. La Commissione Elettorale ha il compito di organizzare e gestire, in accordo con le disposizioni del regolamento C.A.V.P.C. Fe, le elezioni dal momento della sua nomina sino alla proclamazione degli eletti e, precisamente:
 - a) *verificare l'elenco degli aventi diritto al voto (art. 3);*
 - b) *convalidare le candidature;*
 - c) *predisporre la modulistica necessaria alle votazioni;*
 - d) *vigilare sui tempi dell'eventuale campagna elettorale;*
 - e) *controllare la correttezza delle operazioni elettorali;*
 - f) *effettuare lo spoglio delle schede elettorali;*
 - g) *proclamare gli eletti;*
 - h) *dichiarare il non raggiungimento del numero di votanti per il turno elettorale.*
 - i) *accogliere eventuali ricorsi avversi;*
 - j) *rattificare gli eletti*
3. Le decisioni della Commissione Elettorale relativamente ai punti di cui al comma precedente non sono impugnabili.
4. La Commissione Elettorale adempie a tutte le funzioni del regolamento elettorale e dura in carica fino all'espletamento delle stesse

Art. 7 (Elezioni)

1. I consiglieri, sono eletti direttamente dagli aventi diritto (art. 3) con sistema maggioritario.
2. Ogni turno elettorale è valido se i votanti sono almeno la metà più uno degli aventi diritto.
3. Qualora non si raggiungesse il numero minimo di elettori la Commissione Elettorale rimette il proprio mandato all'Assemblea delle Associazioni aderenti che fisserà la data di nuove elezioni e la nomina di una nuova Commissione Elettorale.
4. Le schede elettorali sono predisposte dalla Commissione Elettorale come segue:
 - a) *Intestazione indicante gli estremi dell'elezione;*
 - b) *Elenco dei candidati;*
 - c) *In particolare, all'atto delle votazioni e dello spoglio, la Commissione Elettorale deve:*
 - I. *consegnare una sola scheda al Presidente di Associazione (o delegati), previa firma della lista dei Presidenti di Associazione (o delegati) che hanno diritto al voto, in corrispondenza del proprio nominativo;*
 - II. *verificare, come prima operazione, all'atto dello spoglio, la corrispondenza tra il numero di firme sulla lista e il numero di schede votate; in caso di mancata corrispondenza, annullare le elezioni senza procedere allo spoglio.*
5. Lo spoglio delle schede deve essere svolto solo ed esclusivamente dalla Commissione Elettorale, alla presenza dei Presidenti di Associazione (o delegati) per la verifica delle operazioni di spoglio e verifica dei voti, senza interferire con lo svolgimento dei compiti della stessa.
6. Al termine dello spoglio, la Commissione Elettorale, presenta i risultati del voto elencando, su uno specifico verbale, tutti i votanti ed il numero di voti ricevuti per ciascun candidato, predisponendo la graduatoria finale. In caso di parità di voti, si procederà nella stessa giornata all'operazione di ballottaggio, con voto palese per appello nominale ad alta voce, ad oltranza fino alla proclamazione del candidato/candidati.

7. Avverso i risultati delle elezioni, i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso alla Commissione Elettorale, entro i 5 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli Eletti, alla mediante e-mail a commissione.elettorale@cavpcfe.it; la Commissione deciderà in via definitiva entro i successivi 5 giorni.

Art. 8
(Disposizioni finali)

1. Il presente regolamento ha validità solo se approvato dall'Assemblea delle Associazioni e farà parte integrante del Regolamento Interno del Coordinamento.
2. Per tutto quanto non espressamente contemplato, si fa riferimento alle norme dello Statuto, del Regolamento Interno per quanto compatibile, oltre che alle vigenti norme del codice civile.



Regolamento elettorale approvato dall'Assemblea delle Associazioni aderenti al Coordinamento in data 05/04/2024